



Tribunale di Avellino

Il Presidente

DECRETO N. 75/2020

Oggetto: Emergenza Covid-19 - Avvio della cd. <fase 2> dell'attività giudiziaria - disposizioni interpretative e applicative delle misure ex art.83, comma 6, D.L. 18/2020, attuale formulazione – AREA CIVILE.

Letto l'art.83 DL 18/2020, nella attuale formulazione;

visto il protocollo contenente le linee guida per la regolamentazione dell'attività giudiziaria dell'area civile del Tribunale, reso esecutivo con decreto presidenziale n.71/2020;

visto il decreto n.74/2020, contenente disposizione organizzative relative all'attività dei servizi di cancelleria, all'accesso all'ufficio e alle comunicazioni con i magistrati e ricordato che “le cancellerie e gli altri servizi del Tribunale relativi a qualsiasi Area sono aperti al pubblico dalle ore 9,30 alle ore 12,30 solo per attività urgenti, insuscettibili per via telematica” e solo attraverso prenotazione “preferibilmente con mezzi telematici ovvero attraverso comunicazione telefonica”;

rilevato, alla luce del complessivo ordito normativo, che esigenza fondamentale nella contingenza emergenziale è quella di evitare l'accesso agli uffici giudiziari di un numero rilevante di persone;

ritenuto essere dovere del capo dell'ufficio garantire che detta esigenza venga soddisfatta, anche attraverso provvedimenti da adottarsi nel corso della vigenza della originaria regolamentazione, laddove siano constatate lacune o criticità;

rilevato, in linea con quanto sopra esposto, che:

- la celebrazione fisica dell'udienza va reputata come modalità di ultima alternativa, praticabile esclusivamente laddove non sia praticabile trattazione scritta ovvero trattazione mediante modalità da remoto;

rilevato altresì che:

- le cancellarie civili hanno segnalato un elevatissimo numero di istanze di accesso fisico da parte degli avvocati per ritiro dei fascicoli di parte;
- tali istanze sono per la quasi totalità motivate in relazione alla richiesta, da alcuni giudici sistematicamente inserita nella ordinanze che dispongono trattazione scritta, di deposito delle copie informatiche degli atti di parte e dei documenti depositati in forma cartacea;
- appare evidente che, attese le limitazioni dell'orario di apertura delle cancellerie e della presenza di personale, l'ufficio non ha la possibilità di gestire una così rilevante movimentazione di accessi e, a monte, un altrettanto rilevante numero di richieste, tanto che le unità di personale amministrativo hanno informato di spendere gran parte del loro tempo per leggere le richieste telematiche dei difensori e per rispondere a telefonate;
- a fronte della illustrata criticità va ricordato che, nel protocollo CSM-CNF per udienze civili tramite trattazione scritta, recepito nel nostro protocollo, la richiesta dei giudici ai procuratori delle parti è riferita alla digitalizzazione di documenti cartacei che siano "nella loro disponibilità";
- tale disponibilità non può che essere intesa in una accezione per così dire "statica", ossia nella disponibilità diretta e attuale, al momento della comunicazione dell'ordinanza del giudice, del documento cartaceo o di una copia dello stesso da digitalizzare; diversamente opinando, reputando cioè l'esistenza di un dovere "dinamico" del procuratore di attivarsi per soddisfare la richiesta del giudice, rimarrebbe impossibile, per le limitazioni organizzative dianzi ricordate, dar corso alle massicce richieste di accesso agli uffici e al conseguente accesso;
- peraltro, va pure sottolineato come dalla omessa digitalizzazione non possa derivare alcun pregiudizio alla parte, non prevedendolo né la legge, né il protocollo ed inoltre ricordando che il giudice, essendo in servizio, non può essere esentato dal dovere di procurarsi, ai fini della decisione, la disponibilità delle produzioni cartacee di parte;

tanto premesso e rilevato,
 anche ai sensi dell'art.83, comma 7, lett.b-c-d, cit.

DISPONE

quanto segue:

1. laddove il giudice debba celebrare procedimenti che non si prestino alla trattazione con la modalità di cui all'art.83, comma 7, lett.h), cit., dovrà procedere alla trattazione con la modalità di cui alla lett.f) della norma medesima;
 le udienze da celebrare con tale ultima modalità dovranno essere celebrate in giorni diversi dal martedì;

- ove risulti l'impossibilità di procedere con tale ultima modalità, i giudici ne daranno comunicazione al Presidente del Tribunale, il quale indicherà le diverse modalità organizzative;
2. la disposizione di cui al n.7) del protocollo CSM-CNF, sulle **UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA**, recepito nel protocollo contenente le linee guida per la regolamentazione dell'attività giudiziaria dell'area civile del Tribunale, va interpretata nel senso esposto in motivazione;
 3. ribadito quanto disposto con il Decreto Presidenziale n.74/2020, le cancellerie dell'AREA CIVILE daranno corso alle richieste di accesso dei difensori esclusivamente quando sia articolatamente illustrata e preferibilmente documentata l'urgenza dell'accesso fisico, non surrogabile con la gestione dell'esigenza con modalità telematiche; in particolare, non si darà corso all'accesso laddove motivato in connessione con la richiesta del giudice di digitalizzazione degli atti cartacei.

Nell'interesse di un ordinato e quanto più possibile proficuo svolgimento dell'attività giudiziaria nel presente difficile momento, va in generale espresso l'auspicio che gli avvocati si astengano dall'inoltrare richieste di accesso che non obbediscano ad esigenze realmente urgenti e indifferibili.

Si comunichi: al CSM, al sig. Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, ai magistrati professionali ed onorari del Tribunale, alla Dirigente amministrativa, per l'inoltro alle cancellerie dell'AREA CIVILE, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, per la diffusione tra gli iscritti.

Si pubblichi sul sito INTERNET del Tribunale.

Avellino, 12 maggio 2020.

Il Presidente del Tribunale

dott. Vincenzo Beatrice

